



COMUNE DI ORIGGIO

(Provincia di Varese)

Regolamento per la disciplina della TARI

Approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 18 del 03/06/2024

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 1

(Oggetto)

1. La TARI è istituita dal 1° gennaio 2014, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, ed è disciplinata dall'art. 1, commi da 641 a 668, della Legge 27/12/2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva.
3. Il servizio di igiene urbana è svolto sull'intero territorio comunale ed è disciplinato con apposito Regolamento di gestione adottato ai sensi delle normative vigenti, a cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
5. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dal presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 2

(Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani)

1. Il regolamento di gestione contiene anche, per quanto non disciplinato dal presente regolamento o dal Contratto di servizio e/o dalla Carta della qualità adottata dal Gestore, i riferimenti ai requisiti di qualità tecnico-contrattuale del servizio di igiene urbana, in conformità ai parametri introdotti da ARERA nella deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/Rif, con cui è stato approvato il *Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
2. L'individuazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica del servizio di igiene urbana, proprio perché da stabilirsi a fronte delle prestazioni previste nel Contratto di servizio o nella Carta della qualità, costituisce attività imputabile al Gestore del servizio e non al Comune, cui compete normalmente solo l'applicazione del profilo tariffario e regolamentare legato alla riscossione della TARI.
3. Gli ambiti in relazione ai quali il Comune è tenuto ad operare la scelta prevista da ARERA nella Deliberazione n. 15/2022 sono quelli relativi:

- alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni;
- all'accesso alle rateizzazioni dei pagamenti;
- alla dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo da parte delle utenze non domestiche che si avvalgano, in tutto o in parte, della facoltà di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
- alla gestione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle modalità di accredito degli importi rettificati.

Art. 3

(Definizione di rifiuto e rifiuti urbani)

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali prodotti dalle Utenze non domestiche, ma comunque conferibili al servizio pubblico, si fa riferimento alle disposizioni dettate dagli art. 183 e 184 D.Lgs. 152/2006, come modificati dal D.Lgs. 116/2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
3. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1 commi 641-668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, come recepite dal presente Regolamento.
4. Ai fini dell'applicazione della TARI, il Comune è tenuto ad uniformarsi anche alle indicazioni fornite nei provvedimenti adottati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nell'ambito delle competenze attribuite alla stessa Autorità ai sensi dell'art. 1, commi 527-530 L. 27 dicembre 2017 n. 205, ai fini dello svolgimento delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla L. 14 novembre 1995 n. 481.
5. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli provvedimenti.

Art. 4

(Soggetti passivi)

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5

(Locali e aree scoperte soggetti al tributo)

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 28, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
4. Sono, comunque, da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:
 - a) tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrimate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
 - b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e, comunque, ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
 - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e della collettività in genere;
 - f) tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, ecc.;

- g) tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).
5. Si considerano inoltre tassabili tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, e, in via esemplificativa:
- a) le aree campeggi, sale da ballo all'aperto, posteggi destinati alla vendita, parchi gioco, e rispettive aree riguardanti attività e servizi connessi. In sostanza, qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni (cosiddette aree scoperte operative, ovvero quelle sulle quali è esercitata l'attività principale del soggetto economico).

Art. 6

(Locali e aree scoperte non soggetti al tributo)

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
- I. i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo, quali ad esempio centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali d'essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos ed altri simili ove non si abbia - di regola - la presenza umana;
 - II. le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti - sia ubicati in aree scoperte che in locali - ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - III. le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non classificati, tra i rifiuti urbani, pericolosi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
 - IV. fabbricati danneggiati non agibili ed in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e per il solo periodo in cui persiste tale condizione;
 - V. soffitte a rustico, prive di qualsiasi utenza domestica (gas, acqua, energia elettrica) e non accessibili tramite strutture fisse;
 - VI. unità immobiliari completamente prive di mobili, suppellettili e non allacciate ai servizi di rete (gas, acqua ed energia elettrica).
2. Tali circostanze devono essere indicate dagli utenti nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione allegata, quale ad esempio la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono predetti provvedimenti.

Art. 7

(Determinazione della superficie tassabile)

1. La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate con i previgenti tributi.

2. Non vengono assoggettate alla tassa le aree scoperte adibite a verde, a prescindere dalla loro dimensione, salvo che vengano utilizzate per lo svolgimento di una specifica attività soggetta a tassazione. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile, che non siano detenute od occupate in via esclusiva.
3. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.
4. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a metri uno e centimetri cinquanta, inoltre delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori e simili.
5. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.
6. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
7. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a secondo che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
8. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:
 - a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, ferma restando la possibilità di produrre la relativa documentazione probatoria entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria, applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta un abbattimento de 25%;
 - b) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata in modo continuativo da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione generi comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano;
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti, per effetto di specifiche

- previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
 - f) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - g) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e, comunque, ogni area destinata al pubblico;
 - h) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili, in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
 - i) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
 - j) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179);
 - k) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,5 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno 3 lati verso l'esterno;
 - l) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.
9. I criteri di cui ai commi precedenti sono applicati solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali e pericolosi nella dichiarazione e a fornire idonea documentazione comprovante la produzione continuativa e prevalente dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione nella denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la riduzione superficiaria di cui al comma 8 lettera a) non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.
10. Al fine del permanere della riduzione superficiaria, i contribuenti interessati devono annualmente comunicare, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, i quantitativi di rifiuti speciali prodotti nell'anno, allegando la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento/recupero. In alternativa, i contribuenti possono presentare apposita dichiarazione sostitutiva di quanto indicato nel periodo precedente.
11. Al fine della corretta determinazione delle superfici tassabili, le attività nelle cui aree di lavorazione si producono esclusivamente rifiuti speciali o comunque non classificabili come

urbani devono presentare, entro il 20 gennaio, apposita dichiarazione con l'individuazione delle superfici utilizzate per aree di lavorazione e magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati. La dichiarazione vale fino a rettifica da parte del contribuente. ovvero in seguito a controllo degli incaricati del Comune. La dichiarazione deve essere corredata da apposita documentazione attestante la produzione di rifiuto speciale e comprovante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

12. Nel caso al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani vengano conferiti anche rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 oltre alla tassa dovuta per l'intero anno.

13. La tassa rifiuti non si applica a:

- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.

Art. 8

(Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani)

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà del sopracitato comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC

segreteria@pec.comune.origgio.va.it utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo apposito modello, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso, quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 4, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico anche nell'anno successivo.

7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, e alla Saronno Servizi S.p.A. ai fini del distacco dal servizio pubblico.

8. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su apposito modello scaricabile dal sito della società Saronno Servizi S.p.A., da presentare tramite PEC a Saronno Servizi S.p.A., a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 9.

9. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti nell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni, al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 9

(Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani)

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 649, secondo periodo L. 147/2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata nel D.P.R. 158/1999 dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza.
3. La riduzione di cui al comma precedente è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello apposito dall'Ente, da inviare a Saronno Servizi S.p.A. entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, ferma restando la possibilità di produrre la relativa documentazione probatoria entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. La riduzione così determinata non può essere, comunque superiore al 40% della componente variabile della tariffa dovuta dall'utente.

Art. 10

(Piano Finanziario e determinazione della tariffa del tributo)

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, le tariffe della TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013.
3. La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dal Comune che, per natura, rientrano tra i costi da considerare.
5. Nella determinazione del Piano Economico Finanziario, il Comune è altresì tenuto ad uniformarsi alle indicazioni fornite da ARERA nel Metodo Tariffario Rifiuti approvato con Deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif (MTR-2), finalizzato alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022/2025, in coerenza con le linee generali definite nel D.P.R. 158/1999.
6. I Piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed il regolamento della TARI sono approvati dall'organo competente entro il termine del 30 aprile di ciascun anno o entro il maggior termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe, anche se approvate dopo l'inizio dell'esercizio, purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

8. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 11

(Istituzioni scolastiche statali)

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 12

(Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti)

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali o comunque non classificati come urbani al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. A decorrere dall'anno 2016, nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote d'esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Art. 13

(Articolazione delle tariffe del tributo)

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/4/1999, n. 158:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso d'inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/4/1999, n. 158;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche sono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 27/4/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti *K_b*, *K_c* e *K_d* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/4/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta, soprattutto se s'intende utilizzare la facoltà prevista dal comma 652 e-bis dell'art. 1 Legge n. 147/2013.

Art. 14

(Tariffa per le utenze domestiche)

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

Art. 15

(Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche)

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, sono ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i sessanta giorni.
2. I soggetti che sono iscritti negli elenchi anagrafici del Comune e residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, previa dichiarazione del contribuente, nel caso in cui si tratti di componente ricoverato in struttura residenziale.

3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione è stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salva prova contraria, il numero degli occupanti è stabilito in una unità.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, possedute o detenute da due o più nuclei familiari, la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. In sede di prima applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche è determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno d'entrata in vigore del tributo, senza conguagli in caso di variazioni anagrafiche e, per le utenze domestiche non residenti, in base al criterio dettato dal comma 3.
6. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
7. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 28, fatta eccezione per quelle che l'ufficio rileva direttamente dai registri anagrafici comunali.
8. Dopo la prima applicazione del tributo, il numero dei componenti validi per la determinazione del tributo è fissato a quello del 31 dicembre dell'anno precedente, non rilevando le variazioni che intercorrono durante l'anno.
9. Per i nuovi utenti si fa riferimento al numero dei componenti dichiarato nella denuncia di cui all'art. 28 seguente.

Art. 16

(Tariffa per le utenze non domestiche)

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kc* di cui al D.P.R. 27/4/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kd* di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Art. 17

(Classificazione delle utenze non domestiche)

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso sono tassati, secondo l'attività che vi si svolge, con riferimento all'allegato 1 a questo regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, fatte salve le dichiarazioni rese dal contribuente.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è riferita alle diverse destinazioni d'uso delle superfici.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di un'attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. In sede di prima applicazione, le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, fatte salve le dichiarazioni agli atti dell'ufficio.

Art. 18

(Obbligazione tributaria)

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 28.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno d'effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 28.

Art. 19

(Mancato svolgimento del servizio)

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o d'effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché d'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'Autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del venti per cento del tributo.

Art. 20

(Zone non servite)

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. S'intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, o, se al di fuori, di fatto servite. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a mille metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza è calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del sessanta per cento se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata, o di fatto servita, è superiore a mille metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 30 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello d'attivazione del servizio di raccolta.

Art. 21

(Riduzione e/o esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive)

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuato ma ricorrente, è ridotta del 30%, a condizione che:
 - a) l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - b) le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione d'inizio del possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 22
(Esenzioni)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie:
 - a) locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) locali e aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
 - c) i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali;
2. Le esenzioni sopra indicate, eccetto i casi di cui alla lettera c), competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione d'inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
3. Il costo delle esenzioni previste dai precedenti commi è determinato con apposite autorizzazioni di spesa. La relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 23

(Misure straordinarie di abbattimento del prelievo tributario)

1. In caso di gravi, comprovate e perduranti situazioni di emergenza, conseguenti:
 - a eventi naturali avversi quali alluvioni, trombe d'aria o terremoti,
 - a gravi pericoli per rischio chimico, batteriologico o per radioattività,
 - a gravi epidemie,possono essere introdotte misure straordinarie di abbattimento del prelievo tributario sui rifiuti, in deroga al principio generale che impone la totale copertura degli oneri di gestione del servizio rifiuti e igiene urbana con il relativo prelievo tributario. In relazione alla natura della grave emergenza che legittima l'introduzione di misure straordinarie e alla platea dei soggetti colpiti, le misure straordinarie introdotte possono riguardare la totalità dei contribuenti o la parte di essi ricompresa entro un circoscritto perimetro territoriale stabilito con il provvedimento di cui al successivo comma 4.
2. Per le utenze non domestiche, ricorrendone le condizioni, le misure straordinarie di abbattimento del prelievo sui rifiuti sono correlate ai periodi di forzata interruzione delle attività a seguito di provvedimenti emanati dalle competenti Autorità preposte in relazione alle gravi, comprovate e perduranti situazioni di emergenza.
3. Per le utenze domestiche, ricorrendone le condizioni, le misure straordinarie di abbattimento del prelievo sui rifiuti sono valutate in relazione all'intensità, alla gravità e alla durata della situazione emergenziale.
4. L'introduzione di misure straordinarie ai sensi del presente articolo, su proposta dell'Amministrazione Comunale, è disposta con provvedimento del Consiglio Comunale che:
 - definisce la causale che legittima le misure introdotte,

- individua la platea dei destinatari,
- determina criteri e modalità di calcolo per la quantificazione dell’abbattimento tributario,
- quantifica in via previsionale il conseguente minore gettito.

5. Gli abbattimenti del prelievo tributario di cui al presente articolo sono iscritti in bilancio come autorizzazioni di spesa. Nel provvedimento di cui al precedente comma 4 devono essere indicate le modalità per relativa copertura, che, comunque, deve essere assicurata con risorse diverse dai proventi TARI di competenza del medesimo esercizio nel quale sono introdotte le misure straordinarie.

Art. 24

(Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell’art. 22, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli dal 18 al 22 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 25

(Tributo giornaliero)

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dai contribuenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali ed aree pubblici o d’uso pubblico ed aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Origgio la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

2. Per temporaneo s’intende l’uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della normale tassa annuale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d’uso, o voci d’uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata di un importo pari al cinquanta per cento.

4. Il pagamento della tassa giornaliera deve essere eseguito contestualmente a quello del Canone Unico Patrimoniale – componente occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dalla L. 160/2019 e successive modificazioni; il pagamento costituisce assolvimento dell’obbligo di denuncia.

5. In caso d’occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all’atto dell’accertamento dell’occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6. Al tributo giornaliero si applicano, se compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

7. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate ed eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 26

(Tributo provinciale)

1. È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, sia in sede di riscossione ordinaria che di accertamento.
4. Il versamento del tributo di cui al presente articolo deve essere effettuato attraverso il sistema unitario di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite il sistema Pago PA, utilizzando gli specifici codici tributo, per assicurare che il riversamento del tributo spettante alla Provincia o Città metropolitana competente per territorio sia effettuato direttamente da parte della struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3 D.Lgs. 241/1997.

Art. 27

(Componenti perequative)

1. A fronte di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. a) e b) L. 17 maggio 2022 n. 60, come recepito dalla Delibera di ARERA n. 386/2023/R/RIF, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta all'importo dovuto a titolo di TARI ai sensi del presente regolamento:
 - UR1,a: per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno
 - UR2,a: per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno.
2. Le componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e vengono inserite negli atti di riscossione della TARI, dandone separata evidenza, con richiesta da effettuarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno.
3. Le componenti perequative, espresse in euro/utenza per anno, sono frazionabili per mesi e vengono applicate in base all'effettivo periodo di utilizzo degli immobili oggetto di imposizione.
4. Ai fini della determinazione delle componenti perequative, la definizione di utenza, sia domestica che non domestica, coincide con quella di «punto di conferimento» e non con le singole unità immobiliari autonomamente accatastate e/o autonomamente segnalate nella dichiarazione TARI presentata dal soggetto passivo o con le diverse categorie tariffarie utilizzate per la determinazione della tassa dovuta. Nel caso in cui un contribuente detenga più utenze, le componenti perequative vengono applicate in numero equivalente alle utenze detenute.
5. Sino al momento dell'istituzione di specifici codici tributo per il versamento delle componenti perequative in F24 o con altre modalità che rendano possibile il loro riversamento automatico al destinatario dell'entrata, le componenti perequative vengono riscalate dal Comune e riversate nei termini indicati da ARERA sulla base di quanto effettivamente riscosso a tale titolo entro il 31 dicembre di ciascun anno d'imposta.
6. In caso di emissione di avvisi di accertamento per il recupero della TARI dovuta a decorrere dal 2024, a seguito di omessa/infedele presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo, le componenti perequative effettivamente applicabili vengono gravate

di sanzioni e di interessi al pari del tributo e vengono riversate unitamente agli importi dovuti per l'anno d'imposta in cui sono state incassate.

Art. 28 *(Riscossione)*

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite il sistema Pago PA.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge n. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, il pagamento degli importi dovuti deve essere eseguito in due rate aventi cadenza semestrale, stabilita con Deliberazione del Consiglio comunale.
4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a quarantanove centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso d'impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale è inferiore ad euro dodici. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche del contribuente, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
8. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 29 *(Dichiarazione)*

1. Fatto salvo un diverso termine stabilito per legge, i soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data d'inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo dichiarando ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati consegnano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente comma 1. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia s'intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso d'invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso d'invio a mezzo fax, alla data di consegna, in caso d'invio per PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non avvengano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione, sia originaria sia di variazione, deve contenere i seguenti elementi:
 - Utenze domestiche
 - a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali o superfici;
 - d) numero degli occupanti i locali;
 - e) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f) data d'inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
 - Utenze non domestiche
 - h) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - i) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - j) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - k) dati catastali, indirizzo d'ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - l) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - m) data d'inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - n) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi d'invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello di presentazione della denuncia di cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se è stato assolto dal soggetto subentrante in seguito a dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro sei mesi dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, se più favorevole.

9. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU, eventualmente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione del Comune e, ove queste non fossero sufficienti, per mezzo di apposite richieste indirizzate ai contribuenti, nel rispetto dei principi della Legge n. 212/2000.

Art. 30

(Rimborsi e compensazione)

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Art. 31

(Funzionario responsabile)

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti riguardanti tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 32

(Verifiche ed accertamenti)

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari da restituire debitamente compilati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o a enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti;

c) accedere ai locali e alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Sindaco o dal Responsabile del tributo, dando un preavviso al contribuente di almeno sette giorni naturali e consecutivi, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione il Comune procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

1. degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge n. 296/2006, ove nominati;
2. del proprio personale dipendente;
3. di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza con il quale può stipulare apposite convenzioni;
4. di tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

3.2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- d) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

4.3. Ai fini dell'attività d'accertamento del tributo, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge n. 147/2013.

5.4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, sia riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso d'accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso d'accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

6.5. Il versamento delle somme dovute in seguito alla notifica degli avvisi d'accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato (F24) o con altre modalità da indicare negli avvisi stessi, in conformità alle norme di legge.

7.6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o in seguito a sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 33

(Sanzioni ed interessi)

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione è inflitta la sanzione del trenta per cento dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, d'infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1, lett. a), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

Art. 34

(Accertamento con adesione)

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. n. 218/1997.

Art. 35

(Riscossione coattiva)

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 33, si procederà, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, alla riscossione coattiva secondo quanto consentito dalle norme vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso d'accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. n. 296/2006.

Art. 36

(Importi minimi)

1. Non si procede alla notifica di avvisi d'accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni, è inferiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 37

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 38

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI e le altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 39

(Entrata in vigore e norme finali)

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2024.

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole, luoghi di culto02. Cinematografi, teatri03. Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi05. Stabilimenti balneari06. Autosaloni, esposizioni07. Alberghi con ristorante08. Alberghi senza ristorante09. Case di cura e di riposo e caserme10. Ospedali11. Agenzie, studi professionali, uffici12. Banche e istituti di credito13. Negozi abbigliamento, cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai15. Negozi particolari quali antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti16. Banchi di mercato beni durevoli17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere18. Attività artigianali tipo botteghe: elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto20. Attività industriali con capannoni di produzione21. Attività artigianali di produzione beni specifici22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie23. Birrerie, hamburgerie, mense24. Bar, caffè, pasticceria25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)26. Plurilicenze alimentari e/o miste27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio28. Ipermercati di generi misti29. Banchi di mercato generi alimentari30. Discoteche, night club31. bed and breakfast |
|--|

Art. 1	<i>Oggetto</i>
Art. 2	<i>Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani</i>
Art. 3	<i>Definizione di rifiuto e rifiuti urbani</i>
Art. 4	<i>Soggetti passivi</i>
Art. 5	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>
Art. 6	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>
Art. 7	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>
Art. 8	<i>Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani</i>
Art. 9	<i>Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani</i>
Art. 10	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>
Art. 11	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
Art. 12	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>
Art. 12	<i>Piano finanziario</i>
Art. 13	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>
Art. 14	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>
Art. 15	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>
Art. 16	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>
Art. 17	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>
Art. 18	<i>Obbligazione tributaria</i>
Art. 19	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>
Art. 20	<i>Zone non servite</i>
Art. 21	<i>Riduzioni e/o esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>
Art. 22	<i>Esenzioni</i>
Art. 23	<i>Misure straordinarie di abbattimento del prelievo tributario</i>
Art. 24	<i>Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni</i>
Art. 25	<i>Tributo giornaliero</i>
Art. 26	<i>Tributo provinciale</i>
Art. 27	<i>Componenti perequative</i>
Art. 28	<i>Riscossione</i>
Art. 29	<i>Dichiarazione</i>
Art. 30	<i>Rimborsi e compensazione</i>
Art. 31	<i>Funzionario responsabile</i>
Art. 32	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
Art. 33	<i>Sanzioni ed interessi</i>
Art. 34	<i>Accertamento con adesione</i>
Art. 35	<i>Riscossione coattiva</i>
Art. 36	<i>Importi minimi</i>
Art. 37	<i>Trattamento dei dati personali</i>
Art. 38	<i>Norma di rinvio</i>
Art. 39	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>